



**Comune di San Martino Buon Albergo**  
**Provincia di Verona**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.MU.)

prevista ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n.  
201/2011 c.d. Salva Italia

Approvato con delibera di Consiglio comunale

n. 16 del 24.02.2016

## INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.
- Art. 3 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 4 - Altre agevolazioni.
- Art. 5 - Versamenti.
- Art. 6 - Valori aree fabbricabili.
- Art. 7 - Rimborsi
- Art. 8 - Interessi
- Art. 9 - Importi Minimi di versamento
- Art. 10 - Dichiarazione sostitutiva
- Art. 11 - Funzionario Responsabile
- Art. 12 - Rinvio
- Art. 13 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Martino Buon Albergo dell'Imposta Municipale Propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

## **Art. 2 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad **abitazione principale**, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (precedentemente utilizzata quale abitazione principale) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 13, comma 10, decreto legge n. 201/2011).

## **Art. 3 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta, ai sensi di legge, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il fabbricato deve presentare le seguenti caratteristiche:

l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e

risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino - anche in parte - diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

3. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In quest'ultimo caso l'Ufficio Tecnico del Comune ha l'obbligo di verificare tutte le dichiarazioni sostitutive (c.d. autocertificazioni) pervenute.

#### **Art. 4 - ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. I fabbricati posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 destinati esclusivamente e direttamente allo svolgimento dell'attività istituzionale, sono esentati dal pagamento della quota comunale dell'IMU. L'esenzione è subordinata all'iscrizione dell'anagrafe unica prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 460/97. L'esenzione spetta a decorrere dalla data della richiesta fatta al Comune e per il periodo di tempo nel quale permane l'utilizzo del fabbricato per l'attività istituzionale. E' fatto obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni di esonero entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Art. 5 - VERSAMENTI.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'intera imposta municipale propria relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento .

## **Art. 6 -DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 è riservata alla Giunta Comunale la facoltà di quantificare con periodicità i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini del versamento dell'IMU al fine di facilitare il versamento dell'imposta.
2. I criteri di valutazione delle aree fabbricabili , informati al principio più favorevole al contribuente, anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita e ai prezzi di compravendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. L'agevolazione prevista ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 per le aree fabbricabili possedute ed utilizzate dagli imprenditori agricoli e sulle quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale non si applica nel caso in cui sia stata proposta dal proprietario richiesta di lottizzazione riguardante le medesime aree. Nel caso in cui venisse proposta richiesta di lottizzazione l'imposta municipale propria è da calcolarsi con una riduzione del 75% rispetto all'ordinario valore di tale aree, fintantoché tali aree sono destinate all'utilizzo agro-silvo-pastorale. Tale riduzione viene a cessare con il rilascio del permesso di costruire.

## **Art. 7 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme versate spettano gli interessi, nella misura del saggio legale, con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 8 - INTERESSI.**

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

#### **Art. 9 - IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO.**

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00 comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

#### **Art. 10 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 4 Gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al contribuente nelle forme di Legge con l'indicazione delle sanzioni penali previste dall'art.26 della medesima Legge n.15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **Art. 12 - RINVIO**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia che non necessitano di specifici atti deliberativi del Consiglio Comunale.

## **Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2016.

